

Codice A1604C

D.D. 16 luglio 2025, n. 532

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Revel - codice univoco TO-P-05534, ubicato nel Comune di Verolengo (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 532/A1604C/2025

DEL 16/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Revel - codice univoco TO-P-05534, ubicato nel Comune di Verolengo (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 5/5/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 64 del 30/4/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri e dott. agr. for. Andrea Gesiot - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *Revel* - codice univoco TO-P-05534, ubicato nel Comune di Verolengo (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Il pozzo *Revel* è ubicato presso Borgo Revel, a Est del concentrico principale di Verolengo, a una quota altimetrica di circa 170 metri s.l.m., all’interno di una cabina di protezione in muratura il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore e alle autorità di controllo; l’area è recintata.

Dal punto di vista cartografico, risulta ricompreso nella sezione n. 157010 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel foglio n. 41, mappale n. 79.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 57 “*Vercelli*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alla formazione sedimentaria dei depositi alluvionali antichi ghiaioso-sabbiosi da grossolani a minuti, localmente con lenti argillose, con debole strato di alterazione brunastro e talora terrazzati e, più in dettaglio, nel Foglio 157 “*Trino*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG, Agenzia Nazionale

Protezione Ambientale), nel quale l'area ricade all'interno del *Sintema di Borgo Revel*, caratterizzato da depositi fluviali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi a supporto di clasti, mediamente alterati, con locali intercalazioni sabbiose a laminazione incrociata, coperti da una coltre di spessore decimetrico di silt e silt sabbiosi.

In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area possono essere distinti:

- *complesso superficiale* - comprende i depositi quaternari in generale, di natura alluvionale, glaciale e fluvio-glaciale formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; trattasi, quindi, di materiali molto permeabili. La permeabilità relativa del *complesso* è medio-alta, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore; questo insieme di depositi rappresenta l'acquifero superficiale, ospita una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale;
- *complesso Villafranchiano* - comprende depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e palustre-lacustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno del *complesso*, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute diverse falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche grazie alle sue caratteristiche di elevata protezione naturale; le falde in pressione dell'acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

L'area in esame è quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile.

Le caratteristiche di completamento del pozzo *Revel* sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

Il pozzo è profondo 105 metri dal piano-campagna e filtra tra -46,05 e -58,15 metri e tra -76,3 e -82,35 metri, esclusivamente nel complesso acquifero profondo e ha una portata massima di esercizio pari a 16,7 l/s.

E' presente una camicia di protezione in acciaio esterna a quella di rivestimento, collocata tra 0 e -39 metri di profondità dal piano-campagna; la funzione di tale elemento costruttivo, oltre a quella di sostegno del foro, è quella di impedire l'eventuale propagazione di sostanze inquinanti provenienti dalla superficie ed evitare la miscelazione tra la falda superficiale e le falde profonde.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da ulteriori atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 132 metri s.l.m., ovvero a circa -38 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato dal pozzo sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sullo stesso. Inoltre, in mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato, l'area di salvaguardia è stata delimitata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006, orientandola, in via cautelativa, lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare

complessivo di 30°.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 16,7 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero profondo captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, è stata delimitata tenendo conto delle condizioni locali in modo da considerare l'areale attualmente già recintato e sottoposto a protezione per una migliore gestione operativa, per una superficie di 403,206 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 5.954,333 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 11.516,638 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI VEROLENGO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Revel - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Verolengo) - scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da tratti sterrati di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 9/12/2024, ha trasmesso al Comune di Verolengo (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Revel* - codice univoco TO-P-05534, ubicato nel medesimo Comune di Verolengo e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Verolengo (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 29/1/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 20/3/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, verifica le caratteristiche qualitative dell'acqua emunta dal pozzo in esame presso punti sulla rete di distribuzione, che lo stesso approvvigiona prevalentemente la rete idrica della frazione Borgo Revel e, in parte, la rete comunale e che l'acqua erogata è sottoposta a trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio. Nella medesima nota, la stessa ASL TO4, ha comunicato che le analisi effettuate sui campioni prelevati nel febbraio 2024 sono risultate conformi per i parametri chimici mentre sono risultate non conformi per i parametri microbiologici relativamente al parametro *coliformi totali*; successivamente, a seguito di ulteriori controlli analitici effettuati a luglio e settembre 2024 non sono state rilevate delle non conformità.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. agr. for. Andrea Gesiot; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto ristretta e allargata siano ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta; i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una bassa suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20, in data 15/5/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 9/12/2024, con la quale è stata trasmessa al Comune di Verolengo (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Revel* - codice univoco TO-P-05534, ubicato nel medesimo Comune di Verolengo e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 29/1/2025 - prot. n. 00007567;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 20/3/2025 - prot. n. 0031064;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 64 del 30/4/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 5/5/2025 - prot. n. 0001332/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Revel* - codice univoco TO-P-05534, ubicato nel Comune di Verolengo (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI VEROLENGO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Revel - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Verolengo) - scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 16,7 l/s - portata massima di concessione prelevabile in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un

analogo strumento.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili apporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zona di rispetto ristretta e allargata è possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dalla normativa vigente in materia di produzione biologica. Sono ammessi trattamenti con prodotti diversi solo se conformi alle norme di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verolengo (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verolengo - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Verolengo, affinché lo stesso provveda a:

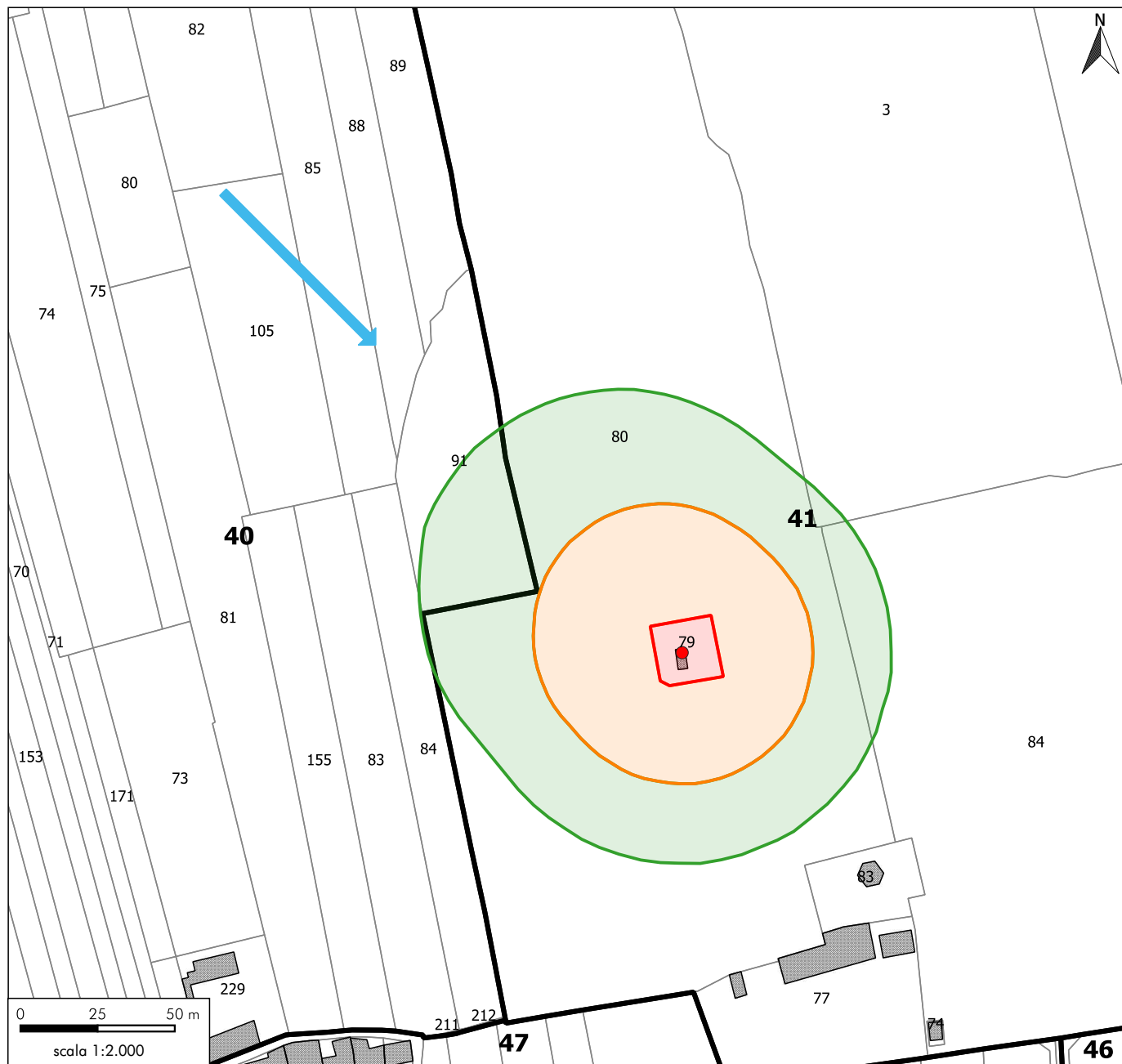
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Revel
Foglio 41 particella 79
Coord. WGS84/UTM 32N: 423441 E; 5005255 N
- ➔ Direzione flusso falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto terreni

- Fogli
- Particelle

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Foglio	Particella	Parte
41	79	

**Zona di Rispetto Ristretta
(ZRR - isocrona 60 giorni)**

Foglio	Particella	Parte
41	80	X

**Zona di Rispetto Allargata
(ZRA - isocrona 180 giorni)**

Foglio	Particella	Parte
40	84	X
40	91	X
41	3	X
41	80	X
41	84	X